

Circolare n° 3 del 09/03/2020

In questo momento di incertezza e di inevitabili difficoltà vogliamo dare il nostro contributo, svolgendo il nostro lavoro e cercando di condividere informazioni utili. Sia dal punto di vista umano, sia da quello più prettamente professionale ci sentiamo particolarmente vicini a tutti nostri Clienti.

Ci preme, innanzitutto, comunicare che lo Studio ha adottato tutte le possibilità di lavoro a distanza che la tecnologia ci propone ed è a Vostra disposizione in piena operatività. Anche nei rapporti con la clientela privilegeremo, come suggerito con forza dalle autorità, tutti gli strumenti di contatto e condivisione da remoto.

L'utilizzo di tali modalità di lavoro ci permetterà di salvaguardare il più possibile la salute dei nostri utenti, collaboratori e dipendenti.

Sul piano normativo le disposizioni per far fronte all'emergenza "Coronavirus" si stanno facendo sempre più stringenti, soprattutto in Lombardia. Con la presente circolare tenteremo di fornirvi una prima sintesi, che permetta di muoversi tra i provvedimenti e comprenderne gli effetti.

Ieri, domenica 8 marzo 2020, come è a tutti noto, è stato emesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che contiene significative restrizioni alla mobilità dei cittadini lombardi (e di altre 14 provincie italiane), i cui contenuti sono stati ampiamente diffusi dai mezzi di comunicazione. Evidenziamo le prime linee interpretative che sono emerse:

- Le restrizioni non riguardano le merci, come si arguisce dal tenore letterale delle disposizioni;
- La formula utilizzata nel decreto non configura un vero e proprio divieto, così come invece era stato disposto per i comuni della zona rossa;
- Si può quindi legittimamente ritenere che i lavoratori di queste zone arancioni (così sono stati definiti i nuovi territori interessati da limitazioni specifiche) possano raggiungere la sede di lavoro, muovendosi sia all'interno del comune, sia anche tra un comune e un altro, della medesima Regione o di Regioni diverse. Laddove occorra garantire la continuità d'azione di un'azienda, si può ritenere che sussistano le "indifferibili esigenze lavorative" previste dallo stesso DPCM, che giustificano appunto lo spostamento;
- Sugeriamo in ogni caso, visto che sono emerse da più parti domande sui contenuti di questo decreto, di adottare la massima prudenza e di verificare nel tempo eventuali disposizioni interpretative ed integrative.

Con la presente Circolare riportiamo, inoltre, una sintesi dei principali provvedimenti fiscali emanati dal Governo con il Decreto-legge 9/2020 per far fronte all'emergenza da COVID-19. Ulteriori provvedimenti sono attualmente in corso di emanazione e saranno trattati con successive Circolari; in particolare sono attese disposizioni molto più incisive per affrontare la crisi economica che i provvedimenti sanitari stanno creando in tutto il Nord Italia.

Riportiamo, infine, in calce i link per accedere direttamente al testo dei provvedimenti legislativi emanati inerenti all'emergenza da COVID-19.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

Decreto-legge 9/2020

Misure urgenti di sostegno connesse all'emergenza da COVID-19 – D.L. 9/2020	Articolo
1) <u>Proroga termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020</u>	1
2) <u>Sospensione versamento dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione</u>	2
3) <u>Sospensione adempimenti tributari per professionisti consulenti e CAF</u>	3
4) <u>Sospensione dei pagamenti delle utenze</u>	4
5) <u>Sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali</u>	5
6) <u>Misure in favore dei beneficiari dei mutui agevolati</u>	6
7) <u>Sospensione dei termini per versamenti assicurativi e alle Camere di Commercio</u>	7
8) <u>Misure a favore del settore turistico</u>	8
9) <u>Indennità a favore dei lavoratori autonomi</u>	16
10) <u>Estensione Fondo di Garanzia PMI</u>	25
11) <u>Estensione Fondo SIMEST</u>	27
12) <u>Misure per il settore agricolo</u>	33

1) PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020

Sono prorogati i termini dei seguenti adempimenti fiscali:

- termine per **la messa a disposizione del 730 precompilato**, dal 15 aprile 2020 al **5 maggio 2020**;
- termine per **l'invio del modello 730**, indipendentemente dalla modalità di presentazione, dal 23 luglio 2020 al **30 settembre 2020**;
- termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli **oneri detraibili e deducibili propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata** (interessi passivi, premi per contratti di assicurazione, spese per frequenza asili nido, spese per frequenza Università, spese funebri e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio): dal 28 febbraio al 31 marzo 2020.
- termine per **l'invio delle Certificazioni Uniche**, dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020.

2) SOSPENSIONE VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

Vengono sospesi i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito previdenziali/assicurativi, atti di accertamento esecutivi e nuovi atti esecutivi da parte di enti territoriali **scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020** per le persone fisiche e le società che avevano la **residenza o sede legale/operativa nei Comuni della "zona rossa"** (Bertonico, Fombio, Casalpusterlengo, Maleo, Castelgerundo, San Fiorano, Castiglione d'Adda, Somaglia, Codogno, Terranova dei Passerini e Vò).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 maggio 2020. Sono rinviati al 31 maggio 2020 anche i termini di versamento relativi alla “rottamazione – ter” e al “saldo e stralcio”.

3) SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER PROFESSIONISTI CONSULENTI E CAF

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal DM 24 febbraio 2020 viene estesa anche a quelli effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della “zona rossa”, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni appartenenti alla zona rossa rappresentino almeno il 50% del capitale sociale

4) SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE

Viene prevista la **sospensione temporanea**, fino al 30 aprile 2020, **dei termini di pagamento** delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere **per le utenze** dei Comuni della “zona rossa”.

Verranno disciplinate con appositi provvedimenti le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi.

5) SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Nei Comuni della “zona rossa” vengono **sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l’assicurazione obbligatoria** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato. I pagamenti sospesi verranno effettuati a partire dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza sanzioni né interessi.

6) MISURE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI

Per le imprese e le unità locali ubicate nei territori dei Comuni della “zona rossa” beneficiari dei **mutui agevolati** concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) è prevista la **sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate** con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente **allungamento della durata dei piani di ammortamento**.

Tali benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

Invitalia, su richiesta da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto procede alla ricognizione del debito da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Tali disposizioni si applicano anche alle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER VERSAMENTI ASSICURATIVI E ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Nei Comuni della “zona rossa” sono **sospesi fino al 30 aprile 2020:**

- i termini per il versamento del **diritto annuale CCIAA**;
- i termini per il pagamento delle **sanzioni amministrative legate ai ritardi** nella presentazione, da parte delle imprese, delle domande di iscrizione alle Camere di Commercio, delle denunce al REA, del Modello Unico

di Dichiarazione (MUD), della richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

I pagamenti sospesi sono effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione.

Per i contraenti di **polizze assicurative** di cui all'art. 2 D.Lgs. 209/2005 (ossia assicurazioni ramo vita e ramo danni) con residenza o sede legale nel territorio dei Comuni della **"zona rossa"**, è **sospeso fino al 30 aprile 2020** il versamento dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Il versamento dei premi oggetto di sospensione è effettuato in **unica soluzione entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione, ovvero ratealmente ma comunque entro l'anno 2020 secondo modalità concordate. La sospensione non riguarda i premi relativi ai nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione.

8) MISURE A FAVORE DEL SETTORE TURISTICO

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, e i tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **nei territori dello Stato** sono **sospesi fino al 30 aprile 2020**:

- i termini relativi al **versamento delle ritenute alla fonte** operate in qualità di sostituto d'imposta, su redditi di lavoro dipendente, assimilato, e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 23, 24 e 29 DPR 600/1973);
- i termini relativi al **versamento dei contributi** previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui sopra sono effettuati in **unica soluzione entro il 31 maggio 2020**.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, e i tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei territori della **"zona rossa"** è inoltre previsto che **non operino le ritenute alla fonte** sui redditi di cui sopra per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

9) INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Viene riconosciuta **un'indennità mensile di 500 euro** a favore di collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata INPS, e che hanno svolto la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della **"zona rossa"**, o siano stati ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

10) ESTENSIONE FONDO DI GARANZIA PMI

Alle piccole e medie imprese con sede o unità locali nei Comuni della **"zona rossa"**, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 2 marzo 2020, è concesso un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito, per un importo massimo di 2.500.000 euro per ogni singola impresa.

La percentuale massima di copertura del fondo varia a seconda del tipo di intervento ed è pari a:

- 80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
- 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo per interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate da questi fondi non superino la copertura dell'80%.

Tale misura potrebbe essere estesa alle PMI ubicate in aree diverse dalla zona rossa, in considerazione dell'impatto economico eccezionale eventualmente subito.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

11) ESTENSIONE FONDO SIMEST

La disponibilità del **Fondo rotativo SIMEST** è stata aumentata di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Tale Fondo rotativo è gestito dalla società SIMEST S.p.A., del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ed ha come scopo quello di favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione di imprese italiane singole o aggregate.

12) MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

Per consentire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole ubicate nei Comuni della “**zona rossa**”, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata massima di 15 anni, finalizzati all'estinzione di debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020.

Per raggiungere questo obiettivo è stato istituito un Fondo rotativo con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 10 milioni di euro presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le modalità e i criteri per la concessione dei mutui agevolati saranno stabiliti successivamente con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I provvedimenti emanati hanno riguardato anche il mondo del lavoro, con specifiche disposizione a favore dei lavoratori colpiti dall'emergenza COVID-19;

Si riporta di seguito elenco e link utili a prendere visione dei provvedimenti legislativi emanati:

- [Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. \(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020\);](#)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. \(GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020\);](#)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. \(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020\);](#)
- [Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. \(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020\);](#)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. \(20A01475\) \(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020\);](#)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. \(20A01522\) \(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020\).](#)

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it